

Art. 635. DANNEGGIAMENTO

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 600.000. La pena e` della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e` commesso:

1. Con violenza alla persona o con minaccia
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 331 [e 333];
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7) dell'art. 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.